

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV - DIVISIONE II

Prot.n. 597427/2SPEC GEN

Roma, 6.12.1996

CIRCOLARE 3444/5894

OGGETTO: Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti.

Fonti Legislative: - legge 22/12/1975, n.685;
 - legge 22/06/1990, n.162;
 - D.P.R. 9/10/1990, n.309 - T.U. delle leggi in materia
 di disciplina degli stupefacenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei
 relativi stati di tossicodipendenza;
 - Art.6 D.L. 30/10/1992, n.444.

Fonti Amministrative: - Decreto del Ministro di Grazia e giustizia di concerto con il Ministro
 della Sanità e con il Ministro degli Affari sociali dell'8 giugno 1991;

 - Decreto Ministro della Sanità del 12/7/1990 (G.U.14/7/90, n.163)
 Regolamento per la determinazione diagnostica e medicolegale di
 tossicodipendenza;
 - Programma finalizzato al trattamento socio-sanitario al recupero e
 al reinserimento dei tossicodipendenti detenuti;
 - D.P.C.M. Dipartimento per gli affari sociali 11 aprile 1996:Fondo
 nazionale di intervento per la lotta alla droga;
 - O.d.G. della Conferenza Stato regioni del 30 luglio1992 approvazione
 degli schemi di convenzione tra l'Amministrazione penitenziaria e le
 Aziende sanitarie locali per l'assistenza sanitaria e socio riabilitativa ai
 detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti.

In attuazione del decentramento delle attribuzioni dell'Amministrazione penitenziaria, l'articolo 6 lettera b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.444 affida ai Provveditori regionali la competenza alla stipula di convenzioni e di protocolli di intesa in materia di programmi sanitari, con particolare riferimento ai tossicodipendenti ed alcooldipendenti sottoposti a misure privative e limitative della libertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale.

Fino ad ora i predetti protocolli di intesa con gli Enti locali e le convenzioni con le Aziende sanitarie locali, al fine di un monitoraggio della complessa e delicata problematica e per un impulso alla corretta applicazione della normativa da parte degli Enti locali stessi e delle AA.SS.LL., sono stati sottoposti all'approvazione del Dipartimento - Ufficio centrale detenuti e trattamento.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. 309/90, le ASL **provvedono** alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti, allo stato il grado di attuazione delle convenzioni in materia di prestazioni socio-sanitarie registra una percentuale di istituti penitenziari convenzionati pari al 72,2%, di cui il 29,3% attraverso atti non aggiornati alla normativa di cui al D.P.R. 309/90 e il 3,8% attraverso forme di collaborazione senza formale stipula di convenzione. Peraltro l'86% circa dei detenuti tossicodipendenti allo stato è potenzialmente raggiunto dai servizi assistenziali e riabilitativi erogati dai Servizi per le tossicodipendenze (SERT), che spesso, tuttavia, operano in assenza di protocolli attuativi delle convenzioni o con protocolli operativi sostanzialmente difformi dagli schemi proposti da questa Amministrazione. Gli schemi di convenzione con le ASL e di protocollo operativo con i SERT furono formalmente trasmessi ai presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome dall'on. Sottosegretario pro-tempore, (lettera prot.n.222 del 18/3/1994) ed aggiornati, nell'anno 1994, sulla base delle linee di indirizzo e delle puntuali verifiche curate nell'ambito della Commissione nazionale consultiva e di coordinamento con gli Enti locali istituita con Decreto del Ministro del 12 aprile 1990, a cui presero parte i rappresentanti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dovendo intendersi comunque superata la fase di osservazione e sperimentazione dei rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie locali (convenzioni che sono state richieste dal Ministero della Sanità e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni), i Signori Provveditori regionali cureranno direttamente l'istruttoria di tali atti e sottoscriveranno le convenzioni medesime con facoltà di delega, se ne ricorrono le condizioni, al Direttore dell'istituto penitenziario interessato, senza richiedere, per l'esecuzione degli accordi raggiunti, l'approvazione del Dipartimento.

Rimane fermo il dovere di trasmettere una relazione semestrale sull'operatività dei servizi erogati dai locali SERT, nonché la facoltà di sottoporre al Dipartimento eventuali problematiche ostative al raggiungimento delle intese e degli accordi, ovvero di segnalare eventuali inadempienze di quanto è posto a carico del S.S.N. in materia di cura e riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti.

E' opportuno sottolineare che, con la sottoscrizione della convenzione per i servizi preordinati alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti, le Aziende sanitarie locali assumono il relativo impegno finanziario che grava sul Fondo sanitario regionale, fatta eccezione per le persone sottoposte agli arresti domiciliari eseguiti presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuale, i cui oneri gravano sull'Amministrazione penitenziaria (art.96, comma 6 D.P.R.309/90).

Al fine di realizzare la più attiva e proficua collaborazione con i SERT i servizi sanitari degli istituti penitenziari con una significativa presenza di soggetti tossicodipendenti ed

alcooldipendenti assicurano lo specifico "presidio" che provvede, altresì, alla prevenzione e alla cura dell'AIDS; presidio che è costituito da medici ed esperti psicologi ex articolo 80 del Regolamento penitenziario e che è finanziato con stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 135 del T.U. 135/90.

Per quanto attiene ai protocolli d'intesa con le Regioni e i Comuni interessati alla attività di riabilitazione e di reinserimento sociale, si rappresenta che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari sociali - dell'11 aprile 1996 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica del 27/9/1996) è stata trasferita alla Regione una quota pari al 75% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'anno 1996.

Dal predetto decreto si evince che per la ripartizione dei fondi assegnati è stata assunta, quale parametro significativo, la presenza di tossicodipendenti detenuti (che rappresentano nell'anno 1995 circa il 15% del totale dei tossicodipendenti utenti dei SERT. Fonte ISTAT - Ministero dell'interno - D.A.P.).

I protocolli d'intesa che potranno essere approvati in sede locale potrebbero attingere dal predetto Fondo, anche assumendo le modalità che sono proprie delle leggi 142/90 (art.27 "accordi di programma") e 241/90 (artt.14 e 15 "Conferenza di servizi" e "accordi" tra le Amministrazioni).

Nell'ambito dei progetti per la definizione dei circuiti di istituti penitenziari, destinati a particolari tipologie di detenuti, saranno rideterminati da parte di questo Dipartimento gli istituti a custodia attenuata e le sezioni di istituto ordinario per detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti, presso i quali indirizzare l'assegnazione da parte dell'Ufficio centrale detenuti e da parte dei Provveditorati.

Negli istituti a custodia attenuata, sarà indispensabile pervenire a protocolli di intesa con la Regione ed il Comune per l'attuazione dei programmi di riabilitazione e risocializzazione secondo gli schemi allegati al Decreto ministeriale 8 giugno 1991 - Programmi finalizzati al trattamento socio sanitario, al recupero e al reinserimento dei detenuti tossicodipendenti e alla convenzione specifica con la ASL con annesso protocollo operativo del SERT.

Per l'attuazione di sezioni per detenuti tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari, è necessaria la stipula della convenzione con la ASL territorialmente competente da proporre secondo lo schema allegato alla lettera prot.n.121844/2-26 del 23/5/1994, indirizzata ai Provveditorati regionali a cui far seguire l'idoneo accordo per il protocollo operativo del SERT contenente le modalità di collaborazione con il servizio sanitario interno - Presidio per detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti.

Si resta in attesa di assicurazione e di eventuali osservazioni e proposte.

IL DIRETTORE GENERALE